

Il disegno di legge Pillon e il principio del superiore interesse del minore

Roberta D'Onofrio

Sommario: 1. Il quadro normativo in cui si inserisce la nuova disciplina.-2. Il ddl Pillon e principi ispiratori della riforma.- 3. I punti più problematici della riforma: la suddivisione paritetica del tempo.-3.1. Doppio domicilio e mantenimento diretto dei figli.

1. Il quadro normativo in cui si inserisce la nuova disciplina.

Le profonde innovazioni, sul diritto di famiglia, introdotte dal disegno di legge n.735 del 2018 vanno esaminate anche alla luce della normativa “quadro” sulla quale, nel sistema interno delle fonti, andrebbe ad incidere la riforma.

Non può essere sottovalutato che la normativa interna, nel nostro ordinamento, è in posizione subordinata rispetto alla Costituzione e alle fonti sub primarie fra le quali, ai sensi del richiamo operato dall'articolo 11 e 117 della Costituzione, la normativa di diritto internazionale.

La materia del diritto di famiglia è governata dai principi fondamentali dettati dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione (*riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; diritto/dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli; assicurazione di tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori dal matrimonio*) e, quanto alle convenzioni internazionali, fra le altre, dalla Convenzione di New York sui diritti dell'Infanzia (ratificata dall'Italia con L. 1991/ 176) la quale stabilisce, fra i suoi principi fondamentali, all'articolo 3, il **principio del superiore interesse del minore**: “*in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità*”.

Tale principio trova ampia applicazione negli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito, in base ai quali, in tema di

affidamento del minore, “*In caso di conflitto fra i genitori, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi nella determinazione delle modalità di affidamento dei figli minori è rappresentato dal superiore interesse di questi ultimi ad una crescita sana ed equilibrata*” (cfr. *ex plurimis*, Cass. 2018/12954).

Allo stesso principio si ispirano le pronunce che coinvolgono a vario titolo i minori, come, solo a titolo esemplificativo, le sentenze per il riconoscimento dell'efficacia in Italia di un provvedimento straniero di adozione da parte di due persone dello stesso sesso (Cass. 2017/ 14987), la rettificazione ovvero la sostituzione dell'atto di nascita straniero di un minore (Cass. 2017/ 14878), la separazione personale e revisione delle relative condizioni (Cass. SS.UU. 2017/13912), la dichiarazione dello stato di adottabilità, intesa come *extrema ratio* (Cass. 2017/ 12393).

Il principio del superiore interesse del minore ispira, ancora, alcune decisioni che lo fanno prevalere rispetto al diritto del singolo genitore, ad esempio, a trasmettere al figlio il proprio credo religioso (Cass.2018/12954)

La **Corte costituzionale** ha già da tempo segnalato la necessità di spostare il “baricentro” della disciplina dei rapporti familiari in presenza di figli minori dagli interessi dei coniugi nei reciproci rapporti, o da una ritenuta superiore “**moralità pubblica**” **qualificante un presunto interesse oggettivo dell'ordinamento**, alla preminente istanza di ottimale sviluppo della personalità del minore (sentenza n. 494 del 2002 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima l'esclusione della dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali e le relative indagini nei casi di divieto di riconoscimento dei figli c.d. incestuosi, proprio nell'intento di promuovere il superiore interesse del minore a vedere riconosciuti tutti i diritti discendenti dal rapporto di filiazione, pur in difetto della possibilità del riconoscimento).

Le riforme legislative antecedenti al ddl Pillon hanno, in buona parte, ristabilito un migliore equilibrio tra i diritti degli adulti in conflitto tra loro ed i diritti del minore, accentuando la rilevanza processuale degli interessi di quest'ultimo. Già la legge sul c.d. “affido condiviso” (L. 8 febbraio 2006, n. 54) aveva previsto un forte ampliamento dei poteri di

intervento del giudice nell'interesse esclusivo del minore conteso, con facoltà di adottare le misure ritenute più idonee, di sanzionare l'eventuale esperimento da parte dei genitori di rimedi processuali pretestuosi, di ascoltare il minore, di dare spazio alla mediazione familiare. Una parte importante della riforma era, quindi, dedicata già agli interventi del giudice in caso di violazioni o inadempienze, da parte dei genitori, dei precedenti provvedimenti giudiziari o comunque in conseguenza di eventuali «atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento» (art. 2, che aggiunge l'art. 709-ter al c.p.c. e gli artt. 316 ss. c.c. come novellati dal citato d.lgs. n. 154 del 2013.). Ad essa si è poi aggiunta, mediante abrogazioni ed integrazioni in un quadro di interventi più sistematico, la nuova disciplina della “filiazione” di cui al decreto legislativo n. 154 del 2013, che ha novellato in parte qua ed integrato il codice civile inserendo, tra le altre, le nuove disposizioni di cui agli artt. 336-bis e seguenti. La riforma ha accentuato moltissimo il ruolo dell'ascolto del minore da parte del giudice (artt. 316 e, specialmente, 336-bis e 337-octies c.c.) aprendo la strada ad un ben più significativo ingresso degli interessi di quest'ultimo nei procedimenti che lo riguardano.

Resta, ovviamente la questione **della concreta capacità del sistema statale di garanzie di assicurare un effettivo ed adeguato livello di protezione dei diritti** sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani . In questo caso l'attenzione è rivolta ai diritti dei minori, essi stessi oggetto di contesa, presenti nel processo come protagonisti ma affidati di fatto alla cura del giudice, cui è demandato il delicato compito di stabilire, innalzandosi oltre il conflitto genitoriale, il giusto equilibrio tra le opposte esigenze.

La Corte europea in una significativa decisione (CEDU , 29 gennaio 2013, n.25704, sez. II) perviene alla rottura del circolo vizioso innescato tra le parti in conflitto sovraesponendo l'interesse dominante che, guarda caso, non è autonomamente rappresentato in giudizio: **l'interesse del minore conteso**. Questi è infatti assunto, nell'annosa vicenda processuale esaminata, quale oggetto del contendere nella lite tra i genitori, di fatto impedendogli l'esercizio sereno di un diritto

fondamentale, il rispetto della propria vita familiare attraverso la **garanzia della facoltà di frequentare entrambi i genitori**, pur tra loro legalmente separati, fin dalle prime fasi della rottura dell'unità familiare.

La Corte europea sottolinea nella suddetta sentenza l'obbligo degli Stati membri di assumere concrete azioni dirette a garanzia **del diritto del minore alla propria vita familiare**. In più rare occasioni ed in riferimento a specifici diritti, la Corte ha da tempo declinato **in positivo gli obblighi di protezione** gravanti sugli Stati membri al fine di rimanere indenni dalla violazione delle disposizioni della Convenzione. La chiave di volta per il superamento del conflitto è data, secondo la Corte, dal **ruolo del giudice** il quale deve essere dotato di strumenti idonei ad indurre il rispetto degli obblighi positivi di tutela dei figli minori nelle separazioni conflittuali.

2. Il ddl Pillon e i principi ispiratori della riforma.

Il disegno di legge Pillon – come si precisa nella Relazione illustrativa – vuole dare attuazione ad una Risoluzione del Consiglio d'Europa (la n. 2079 del 2015) che *“consiglia gli Stati membri di adottare legislazioni che assicurino l'effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli, al fine di garantire ad ogni genitore il diritto ad essere informato ed a partecipare alle decisioni importanti per la vita dei figli.. consigliando altresì di introdurre nella legislazione il principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso, negligenza o di violenza domestica...”*

Sin dalle premesse, il disegno di legge si pone apertamente in un'ottica diretta ad assicurare la perfetta uguaglianza dei genitori nei confronti dei figli, quanto a tutti gli aspetti fondamentali inerenti l'esercizio della potestà genitoriale. Ma introduce istituti del tutto innovativi, al di fuori delle indicazioni contenute nella Risoluzione del Consiglio di Europa, costruiti in modo eccessivamente rigido e con pochissime, “tassative” (cfr. la relazione al disegno di legge) eccezioni.

Essi sono: l'abolizione dell'istituto dell'*assegnazione della casa familiare* (testualmente definito nella relazione illustrativa come

monstrum, causa della maggior parte dei conflitti tra i genitori); l'imposizione di un unico sistema di allocazione del minore in "due case" (ove esse vi siano ?) e, di conseguenza, il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore con eliminazione dell'assegno di mantenimento, oltre che, in posizione più marginale, la facoltà di intervento nel processo dei nonni "*ad adiuvandum*" ("*che tutelino il diritto dei minori a intrattenere rapporti significativi*", cfr. rel. ill.)

Ebbene, la stessa relazione illustrativa tradisce una **rivoluzione copernicana del diritto di famiglia**: il baricentro degli interessi viene spostato dal principio, imposto da normativa primaria e sub primaria, della tutela e salvaguardia del preminente interesse del minore all'esigenza di prioritaria salvaguardia del diritto di eguaglianza assoluta fra i due genitori rispetto al figlio minore.

3. I punti più problematici della riforma: la suddivisione paritetica del tempo.

Il disegno di legge, con una valutazione preconcepita, non fondata su un preventivo studio giuridico o scientifico di supporto, stabilisce aprioristicamente che (cfr. l'articolo 11 che modifica l'attuale articolo 337 *ter* c.c.) *il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato, e continuativo con il padre e la madre* si debba esplicitare in via necessitata ed in tutti i casi più disparati, fatta salva la sola "*impossibilità materiale*", dovendo trascorrere "*il minore con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, anche qualora anche solo uno dei genitori ne faccia richiesta*" e garantendosi comunque "*la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre*".

La nuova disciplina mira a regolamentare in modo uniforme, eliminando qualsivoglia margine alla discrezionalità del giudice, le modalità di allocazione di tutti i minori coinvolti nei giudizi di cui all'articolo 337 *bis* c.c. (separazione, cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, nullità/annullamento dello stesso, regolamentazione giuridica nelle famiglie di fatto).

Senza qualsivoglia studio specialistico e interdisciplinare, disattendendo gli orientamenti della giurisprudenza e le elaborazioni della dottrina, giuridica e non, precostituisce l'unica regola individuata nella **suddivisione materiale paritetica del tempo** del minore fra il padre e la madre.

Trattasi di una regola che non trova eccezioni, salvo casi di *impossibilità materiale*, concetto che riconduce, verosimilmente, alla, pur frequente, indisponibilità logistica di due separati alloggi od al disaccordo dei coniugi a ruotare essi stessi nell'unico alloggio disponibile, ivi pernottando con il figlio.

In ogni caso, pur nella impossibilità materiale della suddivisione paritetica del tempo, la proposta stabilisce che si debba **comunque** garantire la permanenza del figlio presso il genitore impossibilitato, anche nei pernottamenti, per almeno dodici giorni al mese. Il che, a ben vedere, sembra di non facile attuazione laddove ricorra l'impossibilità materiale di cui sopra.

Anche il principio della permanenza presso ciascuno dei genitori per almeno dodici giorni e notti al mese non trova eccezioni, se non tassative (cfr relazione illustrativa), nei casi di *comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore e cioè nei casi di*:

- *violenza* (la quale non può essere logicamente intesa se non come violenza domestica *tout court* non potendo, il concetto, essere limitato alla sola violenza diretta nei confronti del minore, perché altrimenti si intenderebbe costringere un minore a pernottare ed a domiciliare con il genitore che il minore abbia visto usare violenza all'altro);
- *abuso sessuale*;
- *trascuratezza*;
- *inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore*.

La proposta di modifica, dunque, fa riferimento (perfino) alla inadeguatezza degli spazi, ma non prevede che sia salvaguardato il preminente interesse del minore laddove risulti comprovato un pregiudizio

per la salute psico- fisica dello stesso nella suddivisione paritetica dei tempi e dei pernottamenti in tutte le ipotesi in cui tale pregiudizio non sia originato dai casi tassativamente elencati.

Il che non risponde a criteri di ragionevolezza oltre che di razionalità del sistema, dal momento che è **fatto notorio** che la minore età non presenta caratteristiche sempre uguali: il minore in tenerissima età può avere una oggettiva necessità di trascorrere maggior tempo con la madre anche solo perché gli sia garantito un prolungato allattamento; i minori della stessa età non hanno sempre le stesse esigenze, perché alcuni riescono a superare più facilmente il distacco notturno da una delle due figure di riferimento ed altri no; vi sono minori anche in età più avanzata che manifestano problemi e disturbi che verrebbero sicuramente ad aggravarsi con il doppio domicilio.

In tutti i casi sopraindicati il giudice dovrebbe disporre la divisione paritetica del tempo, anche notturno, con ciascuno dei genitori. Non viene ipotizzato un “*distinguo*” neppure in relazione all’età del minore.

Una vera rivoluzione copernicana perché l’originario principio ispiratore **del superiore e preminente interesse del minore è considerato chiaramente subalterno rispetto al principio della perfetta uguaglianza di ciascuno dei genitori nell’esercizio della bi-genitorialità.**

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire anche in tema di affidamento.

Infatti, in base alla disposizione di cui all’articolo 11 del disegno di legge : “*il giudice, salvo che ciò sia contrario al superiore interesse del minore, affida in via condivisa i figli minori a entrambi i genitori e prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori*”.

Ebbene, il principio cardine, statuito dall’attuale comma II dell’articolo 337 *ter* c.c. secondo il quale “ *il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa*” nel ddl Pillon viene ridotto ad una

valutazione di “*non contrarietà all’interesse del minore*” e posto in subordine rispetto alla regola dell’*affido condiviso*.

Il che, a ben vedere, desta forti e seri dubbi di costituzionalità rispetto all’articolo 3 della Convenzione di New York.

Il secondo corollario concerne la volontà del legislatore di **esautorare l’autorità giudiziaria dal compito di adeguare la norma astratta al caso concreto, affermandosi il predominio della pretipizzazione astratta dei casi**. Il che, soprattutto in una materia delicata quale è quella minorile, appare inidoneo ad assicurare il contemperamento dei contrapposti interessi (nel preminente interesse del minore) che solo nella regolamentazione del caso concreto da parte dell’autorità giudiziaria, invece, può e deve trovare attuazione (cfr., *ex plurimis* CEDU , 29 gennaio 2013, n.25704, sez. II).

3.1 . Doppio domicilio e mantenimento diretto dei figli.

Il disegno di legge prevede altresì una suddivisione paritetica della allocazione del figlio , con un **doppio domicilio** presso l’abitazione di ciascuno dei genitori “*ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute*”.

Anche in questo caso, ove la norma fosse interpretata nel senso (indicato nella relazione illustrativa) che debba essere il minore a spostarsi fisicamente, per settimana o per mese, nei due domicili (ove vi siano) dei genitori, viene ad essere sovvertita l’elaborazione giurisprudenziale che, anche sulla base di studi psicologici di settore, ha escluso la possibilità, salvo casi particolari, di considerare rispondente al preminente interesse del minore che lo stesso fosse costretto a spostarsi da un domicilio all’altro.

Si veda, per tutte, la decisione della Cass. SS.UU. 2017/ 3555, che in tema di competenza ha affermato che :”*Per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, la competenza spetta all’autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data della domanda. In particolare, la residenza abituale va intesa come il luogo in cui il minore trova e riconosce, anche grazie ad una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi,*

non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. Tale principio è ispirato dall'interesse superiore del minore stesso e dal criterio della vicinanza”.

La massima contiene un principio di più ampia portata rispetto alla decisione del caso concreto in quanto viene affrontato, con attenzione al superiore interesse del minore, il tema della residenza abituale, intesa come luogo che, pur nella frattura della famiglia, è idoneo a garantire al minore continuità di vita, di affetti e di relazioni.

Ed è proprio questo il principio cui si ispira l'attuale istituto dell'assegnazione della casa familiare, posto a presidio del superiore interesse del minore nel conservare la propria stabilità di vita, anche in termini logistici, a maggior ragione in momenti delicati quale è quello della frattura della unità familiare.

Al contrario, il principio ispiratore che emerge dal ddl Pillon sembra diretto, piuttosto, ad evitare che insorgano conflitti economici fra i genitori.

A ben vedere, il principio della doppia domiciliazione, come concepito nella risoluzione del Consiglio d'Europa del 2015, riguardava il giusto diritto di ciascuno dei due genitori di essere avvertito in ordine alle comunicazioni scolastiche e di salute del figlio minore.

Esso viene, invece, nel disegno in esame, dilatato fino al punto che la doppia residenza diviene regime unico di allocazione di tutti i minori nelle famiglie in crisi così da pervenire all'**abolizione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare.**

Peraltro, il legislatore non si pone il problema, non solo delle sofferenze che tale turnazione potrebbe arrecare al minore, ma anche del fatto che ciò possa concretamente avvenire soltanto ove i due genitori siano parimenti abbienti.

Sul punto, l'**articolo 14** del ddl 735/2018 (in modifica dell'articolo 337 sexies c.c.) stabilisce che “ *Fermo il doppio domicilio dei minori presso ciascuno dei genitori secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 337 ter, il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando, in caso di disaccordo, quale dei due genitori può continuare a risiedervi.*

Quest'ultimo è comunque tenuto a versare al proprietario dell'immobile un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato."

Pertanto, secondo la proposta di legge in esame il giudice, in caso di disaccordo fra genitori, può stabilire chi dei due abbia diritto a permanere, con il minore, nella residenza familiare ma, nell'ipotesi in cui questi non ne sia il proprietario, deve pagare un indennizzo, parametrato al prezzo di mercato, per il fatto di permanere con il proprio figlio in quella che era stata scelta come residenza familiare.

E' evidente come, nel disegno di legge, gli interessi economici del coniuge proprietario della casa familiare assumono una prevalenza rispetto alla salvaguardia del primario interesse dei minori.

Rispetto ad un istituto (l'assegnazione della casa familiare) concepito come diritto personale di godimento da riconoscersi al genitore affidatario/collocatario nel prioritario interesse dei figli -non solo minorenni ma anche maggiorenni- a garantire una continuità di vita nell'alloggio e con il suddetto genitore collocatario (*ex plurimis* Cass. 2018/24254 *l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti*), la proposta di legge in esame :

- si pone in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione di New York in quanto privilegia l'interesse del genitore più abbiente (se unico proprietario della residenza familiare) stabilendo che l'altro genitore (non proprietario), pur scelto dal giudice come il più adeguato a garantire una continuità di affetti nell'interesse del minore, si veda costretto a pagare per rimanere nella casa familiare;
- si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione frustrando i diritti delle madri non lavoratrici (statisticamente ad oggi il 50%) le quali si vedranno costrette a rinunciare a vivere nella residenza familiare per non riuscire a

sostenere la corresponsione del “finto” indennizzo che, in realtà è un vero e proprio canone, poiché la legge lo prevede espressamente parametrato al prezzo di mercato.

I diritti del genitore proprietario della casa familiare, dunque, nel disegno di legge Pillon assurgono ad un rango superiore rispetto ai diritti dei minori e delle madri non abbienti.

Che questo sia lo spirito della novella emerge *apertis verbis* dal comma II dell’art.14: “*Le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare sono risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione*” . Le ordinarie norme che governano i diritti dominicali, dunque, vengono ad essere utilizzate anche per risolvere le questioni inerenti la pur delicata e diversa figura della “residenza” familiare.

Ogni intervento legislativo ed elaborazione giurisprudenziale diretti a “*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale*” che a tutt’oggi condizionano pesantemente la vita delle donne, costrette a sacrificare, sia pure a malincuore, il proprio lavoro per crescere i figli, per decisione magari condivisa con il coniuge, al momento della crisi della famiglia, con il disegno di legge Pillon sono disarticolati e/o annullati da una legislazione che privilegia i diritti dei genitori più abbienti. Così da ingenerare evidenti diseguaglianze, in favore del genitore più “forte”.

Parimenti irrazionale (e neppure menzionata nella risoluzione del Consiglio d’Europa 2015 che sembra avere ispirato la riforma) la scelta del proponente di istituire il principio del **mantenimento diretto** con esclusione dell’assegno di mantenimento.

L’articolo 337 *ter* c.c. , come risultante dalla novella di cui all’art. 11, prevede, infatti, al comma VII, che *Nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al **mantenimento diretto** dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando:*

- 1) *le attuali esigenze del figlio;*
- 2) *le risorse economiche di entrambi i genitori;*

3) *la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*

Il sistema è concepito nel senso che le indicazioni di cui al piano genitoriale (usualmente contrapposte nell'ottica di ciascun genitore) saranno normalmente e/o prioritariamente approvate dal giudice, con indicazione –quanto alla dimensione ‘patrimoniale’- della *‘misura e modo con cui ciascuno ... deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli, ... , indicando altresì le spese ordinarie, quelle straordinarie e attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa’.*

Solo *‘ove strettamente necessario ed in via residuale’* il giudice stabilisce la corresponsione a carico di uno dei genitori di un assegno periodico per un tempo determinato in favore dell’altro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Nel medesimo provvedimento deve anche indicare quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto della prole, indicando infine i termini entro i quali la corresponsione di assegno periodico residuale verrà a cessare.

Disposizioni, queste, tutte rivedibili ex art 337 *quinquies* c.c. come novellato dall’art. 13 del disegno di legge 2018/73.

Giova sottolineare che il concetto di mantenimento ha una portata molto ampia e si concretizza nella necessità di provvedere *“a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”* (*ex plurimis* Cass. 2012/ 17089).

Tale obbligo, come tutti gli altri che caratterizzano la c.d. responsabilità genitoriale, trova il proprio fondamento nella procreazione stessa, come la giurisprudenza da molto tempo evidenzia, e non nel tipo di relazione sussistente tra i genitori: non è il matrimonio a far sorgere gli obblighi genitoriali, ma la nascita della prole. Né va sottaciuto che mediante i provvedimenti di natura economica a favore della prole si mira

a garantire la conservazione, per quanto possibile, delle abitudini e del precedente tenore di vita dei figli. La riforma del 2006 ha introdotto anche il c.d. "mantenimento diretto" il quale, a differenza del classico assegno periodico, ove concretamente attuabile, sarebbe destinato a realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità. Attraverso tale modalità di mantenimento, infatti, il minore percepirebbe maggiormente la vicinanza di entrambi i genitori dato che ciascuno di essi sarebbe chiamato a provvedere direttamente ai bisogni dello stesso, al suo sostentamento, proprio come avviene normalmente nella famiglia unita. Il giudice, quindi, nell'attualità si trova a decidere tra mantenimento diretto, determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei due genitori o, come spesso accade, un sistema misto che li preveda entrambi, uno ad integrazione dell'altro, oltre ovviamente a doversi pronunciare in merito alle spese straordinarie. La giurisprudenza, poi, ha escluso l'automatica corrispondenza tra affidamento condiviso e mantenimento diretto evidenziando come non sia assolutamente condivisibile l'assunto secondo il quale "il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso", dato che l'articolo 155 c.c. conferisce al giudice stesso ampia discrezionalità con il limite della sola salvaguardia dell'interesse morale e materiale della prole.

Il disegno di legge "Pillon" a ben vedere prevede come regola unica (l'assegno può essere solo temporaneo) l'ipotesi più semplicistica, ossia quella in cui il figlio venga collocato presso ciascun genitore per lo stesso numero di giorni e che entrambi i coniugi producano lo stesso reddito. In questo caso, quasi di scuola, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui avrà con sé il minore oppure corrisponderà all'altro coniuge il 50% di tutte le singole spese da quest'ultimo sostenute per il mantenimento ordinario. Ancora una volta il legislatore proponente **dà per scontato un assunto che nella realtà non esiste**, ossia che al momento della frattura della famiglia sussista una perfetta equipollenza economica dei genitori.

Il che, purtroppo, non è.

Né può essere ignorato proprio dal legislatore che è il primo destinatario dell'obbligo imposto dal costituente (al comma II dell'articolo

3 della Costituzione) di attivarsi per rimuovere le diseguaglianze sociali ed economiche che, nella famiglie, nella maggior parte dei casi a tutt'oggi vanno a svantaggio delle madri.